N. R.G. 2019/6936

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini U.E.

[redacted], con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 BOLOGNApresso il difensore avv. PIRO GRAZIA IVANA

ATTORE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Matilde Betti	Presidente Relatore
dott. ssa M.Cristina Borgo	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 35 bis D.Lvo 25/08

Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente, cittadino nigeriano nato il 23.09.1997, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna-sezione Forli-Cesena notificatogli in data 19.03.2019 – con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione – chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria, o il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione territoriale si è costituita ed ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L. vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il ricorrente, sentito innanzi alla Commissione Territoriale il 29.11.2018, ha dichiarato quanto segue:

di essere originario dell'Edo State, dove ha vissuto con genitori, fratello e sorella, di essere di etnia edo e di professare la religione cristiana. Di aver lasciato la Nigeria nel 2014 ed essere arrivato in Italia nel 2015. Di aver frequentato solo la primary school e di avere lavorato solo aiutando i genitori nel campo dove facevano i contadini. Che un vicino, tale Osarobo, aveva iniziato ad avanzare pretese sul loro terreno, sostenendo che fosse il suo, arrivando anche a picchiare il ricorrente e il suo fratello; che il padre ha denunciato questo episodio alle autorità, che hanno arrestato Osarobo rilasciandolo subito. Che il padre, spinto anche dalle pressioni del capo villaggio, ha deciso a quel punto di cedere e di lasciare il terreno al pretendente, iniziando così a lavorare per altri contadini. Che un uomo di nome Ekahator, che spesso si recava in Libia, ha promesso al ricorrente che l'avrebbe portato a lavorare con sé in Libia, senza chiedergli di pagare per il viaggio. Che, arrivati nel luglio 2014, gli ha però chiesto di ripagare tutto quello che lui aveva speso, domandando 20.000 euro. Che gli asma boys lo picchiavano sempre, arrivando a sparare a uno dei suoi compagni di lavoro. Che un cliente di nome Kinsley gli ha proposto di andare in Italia. Arrivato, ha appreso dai suoi famigliari che Ekhator li aveva picchiati domandando che gli venissero restituiti i soldi del debito e minacciando altrimenti di ucciderlo tramite i suoi agganci in Italia. Per paura di Ekhator, nel 2015 è partito per l'Olanda tramite un ragazzo, rimanendo lì per 4 mesi e tornando poi in Italia. Una volta tornato, ha ricevuto delle chiamate intimidatorie dalla Libia ed era minacciato poiché doveva restituire i soldi a Ekhator, al quale ancora deve saldare il debito interamente.

Ha precisato che prima di lasciare la Nigeria è stato sottoposto a un giuramento nel villaggio di Ebokabua, alla presenza di un native doctor, nel corso del quale gli hanno prelevato i peli pubici.

Ha prospettato il timore, in caso di ritorno in Nigeria, di essere ucciso da Ekhator e delle conseguenze del rito fatto quando si è sottoposto a giuramento.

La CT ha ritenuto non credibili gli elementi relativi alla vicenda narrata in quanto le dichiarazioni sarebbero state non sufficientemente circostanziate ed eccessivamente vaghe, con elementi di non plausibilità. La CT ha individuato elementi che farebbero supporre un coinvolgimento nella tratta, ritenendoli però non credibili. Pertanto, ha ritenuto le circostanze riportate non riconducibili alle

previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando innanzitutto che erroneamente la Commissione aveva valutato non credibili le dichiarazioni del ricorrente e che la condizione di vittima di tratta di esseri umani non è stata adeguatamente valutata, pur in presenza dei precisi indici rispondenti alle Linee Guida dell'UNHCR; ha inoltre lamentato la mancanza di cooperazione istruttoria da parte dell'amministrazione, nonché la mancata considerazione dei gravi problemi di corruzione della polizia nigeriana, a fondamento della mancata denuncia da parte del ricorrente. Ha infine dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.

Sentito all'udienza del 22.02.2022, il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

"comprendo la lingua italiana e sono dunque in grado di esprimermi nella stessa. Se dovessi avere difficoltà mi farò aiutare dalla Dr.ssa Guberti, oggi presente, con traduzione in lingua inglese. Io, infatti, non mi sono rivolto ad un interprete di nazionalità nigeriana in quanto non voglio rischiare di essere rintracciato da miei connazionali. Sono in Italia da 6 anni, essendo arrivato nel 2015, e vengo dalla Nigeria, Edo State, da cui sono venuto via all'età di 16 anni, era giugno 2014. Prima di arrivare in Italia sono rimasto in Libia per un anno. Ho lavorato per Ekhator, un uomo che mi ha portato dalla Nigeria in Libia. Lui curava tanti affari e molte persone lavoravano per lui. Io lavoravo in uno dei negozi di Ekhator e facevo anche delle pulizie in casa. La condizione in cui vivevo in Libia era pessima. Lavoravo per Ekhator e mi rendevo conto dei suoi traffici con i libici; lui trasportava uomini e donne dalla Nigeria, come aveva fatto con me. Ekhator trafficava anche droghe. Un giorno sono arrivati alcuni uomini a casa a volevano dei soldi. Mi hanno picchiato. È stato picchiato anche il mio amico che lavorava lì come me; lui ha poi perso la vita, cioè è stato ucciso. Io dunque ero molto spaventato e non volevo più vivere quella vita. Kinsley, amico di Ekhator, mi ha dunque proposto di lasciare la Libia imbarcandomi. Arrivato in Italia, Kinlsey, giunto con me in Italia, dopo qualche giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto dei soldi per il viaggio fino in Italia ed anche per pagare il residuo debito per lo spostamento dalla Nigeria in Libia.

ADR: dopo che mi viene riletto il verbale della Commissione da cui risulta che sono stato chiamato da Ekhator, devo confermare di essere stato chiamato da Kinsley per conto di Ekhator, visto che lavorava per lui ed infatti Ekhator si è servito di lui per trafficarmi Io avevo lavorato per un anno in Libia ma non avevo ricevuto danaro in cambio. Dovevo sdebitarmi per il mio viaggio dalla Nigeria fino in Libia, ma dopo un anno di lavoro non sapevo quanto dovevo ancora pagare.

ADR: quando sono arrivato in Libia Ekhator mi ha detto che avrei dovuto pagare una somma che non mi ha quantificato.

ADR: dopo che mi viene riletto il verbale della Commissione Territoriale, in cui è riportato che Ekhator mi ha detto che il debito ammontava a 20.000 Euro , devo dire che questa somma mi è stata riferita quando ero in Italia.

ADR: rilettomi il verbale da cui risulta che Ekhator mi avrebbe riferito l'importo del debito quando ero in Libia, devo confermare invece che Ekhator me l'ha riferita quando sono arrivato in Italia. Ho 24 anni. Non sono sposato e non ho figli. Sono di religione cristiano-cattolica. Ho un fratello, più piccolo di età rispetto a me, ed una sorella. So che mia sorella è in Italia, ma non ho molti contatti con lei. Di mio fratello non so nulla. I miei genitori sono morti nel 2019".

Si dà atto che l'audizione prosegue con l'ausilio della Dr.ssa Guberti. "Ekhator dava molti problemi ai miei genitori in quanto tutti i giorni rivendicava i soldi del mio viaggio dalla Nigeria. Dunque Ekhator ha mandato delle persone ad uccidere i miei genitori, quando ero già in Italia. Per questo mio fratello e mia sorella credo che siano scappati dalla Nigeria, per sfuggire alle conseguenze del mancato pagamento del debito.

ADR: è stato mio zio paterno a dirmi che Ekhator ha ucciso i miei genitori. Infatti Ekhator si recava spesso a casa della mia famiglia lamentandosi del fatto che il mio debito non fosse stato pagato. ADR: mio zio ha potuto affermare che i miei genitori sono stati uccisi da uomini di Ekhator in quanto li ha visti. Lui viveva in quel villaggio, vicino ai miei genitori.

ADR: agli assassini non è successo nulla in quanto in Nigeria non ci si scontra con le persone che hanno soldi e potere come Ekhator , di cui la gente ha paura. In Nigeria non è rimasto alcun mio familiare. Nel mio Paese d'origine ho frequentato la scuola primaria. Sempre nel mio Paese ho lavorato come contadino insieme a mio padre ed a mia madre nei terreni di proprietà di famiglia. Nel nostro villaggio, Eubobenwen, c'era un uomo molto potente, di nome Osarobo, che voleva impossessarsi del nostro terreno. La mia famiglia, al contrario, era molto povera. I problemi sono iniziati nel 2012. Tante volte persone al servizio di Osarobo venivano a dirci che ci avrebbero tolto il terreno. Ci importunavano. Veniva anche Osarobo sul terreno. Lui è venuto anche a casa intimandoci di lasciargli il terreno. Un giorno, mentre lavoravo la terra insieme a mio fratello, era gennaio 2014, sono arrivati degli uomini al servizio di Osarobo, gli stessi che erano venuti anche altre volte. Io e mio fratello siamo stato picchiati con dei bastoni. Io, in particolare, ho subito una frattura scomposta al femore destro. Mio padre non ha potuto portarmi in ospedale in quanto non aveva soldi. Avevamo appena i soldi per mangiare. Tuttora soffro per il mancato intervento chirurgico alla gamba destra, sensibilmente più corta rispetto all'altra. Mio padre non si è rivolto alla polizia in quanto in Nigeria occorrono molti soldi per farlo e noi non ce li avevamo. Inoltre Osarobo era molto ricco. Mio padre non poteva mettersi contro Osarobo e gli anziani del villaggio gli hanno indicato di lascare la terra a quell'uomo, anche per motivi di pace e di sicurezza nel villaggio stesso. ADR: dopo che mi viene riletto il verbale della Commissione da cui risulta che mio padre ha denunciato Osarobo e che per questo l'uomo sarebbe stato arrestato, devo dire che ciò non è vero, è frutto di un errore; e confermo che mio padre non si è rivolto alla polizia né per la questione del terreno e né per le aggressioni subite. Quello che mi risulta è che mio padre si è rivolto agli anziani del villaggio che gli hanno consigliato di lasciare il terreno. Mio padre e mia madre hanno dunque lasciato il terreno ed hanno iniziato a lavorare per altri proprietari terrieri. Abbiamo perso il nostro unico sostentamento, non riuscivamo più a pagare l'affitto e siamo finiti per andare ad abitare in una casa in costruzione. I problemi con Osarobo sono poi cessati ed in quel tempo ho incontrato Ekhator, quando mio padre aveva già lasciato il terreno. ADR: da quando sono poi andato in Libia non so se ci siano stati problemi legati al terreno in quanto non ero in contatto con i miei genitori, visto non avevo il telefono. ADR: dopo che mi viene riletto il verbale della Commissione Territoriale da cui risulta che io ho affermato che mio pare ha lasciato il terreno nel 2017, devo dire che ciò non è vero. In quella occasione mi facevano tante domande e dunque mi sono confuso. Quando sono arrivato in Italia nel 2015 Kinsley mi ha detto che avrei dovuto pagare 20.000 Euro per il debito. Lui mi ha detto che sarei potuto andare in Olanda a lavorare e così avrei potuto pagare il debito. Questo è successo tra il 2015 ed il 2016. Arrivato in Olanda, la persona alla quale mi aveva indirizzato Kinsley aveva un modo di condurre la vita che a me non piaceva, con traffici di droga che io non approvavo. Sono rimasto in Olanda per un anno e 2 mesi, vivendo con Osas, di nazionalità nigeriana, ma non volendo continuare a partecipare a questi traffici sono ritornato in Italia, a Bologna. ADR: quando ero in Nigeria Ekhator non mi ha parlato di soldi ma mi ha promesso un futuro migliore. Ma prima di partire dalla Nigeria mi hanno sottoposto al giuramento juju, tagliandomi capelli e peli, facendomi giurare di non dire a nessuno del viaggio con Ekhator, altrimenti sarei stato un uomo morto. Non voglio tornare in Nigeria in quanto Ekhator e Kinsley hanno ucciso la mia famiglia e se vi ritornassi ucciderebbero anche me. E comunque la mia famiglia è morta e non ho motivo di fare ritorno in Nigeria.

ADR: non ho avuto più contatti con Ekhator. Quando stavo a Bologna avevo paura di entrare in contatto con persone nigeriane perché non voglio essere rintracciato. Vivo in Porino (TO), in un appartamento insieme ad un etiope che mi ospita gratuitamente. L'ho conosciuto in Bologna, mentre eravamo in accoglienza, da cui poi sono andato via una volta che sono rientrato in contatto con mio zio, perché non volevo essere rintracciato per paura. Quando ero in accoglienza ho un po' studiato la lingua italiana ed ho svolto tirocinio formativo. Volevo lavorare, ho provato, ma con la gamba dolorante non ho potuto proseguire. ADR. non lavoro. Mi aiuta il mio amico. A volte faccio lavori di pulizia in alcuni negozi, a nero". Desidera evidenziare altre condizioni personali? "No, non ho altro da evidenziare. Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto."".

Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: certificazione medica olandese, documentazione medica ortopedica attestante esiti frattura femore malconsolidata e programmata correzione chirurgica per il recupero della lunghezza.

La Giudice ha, quindi rimesso gli atti al Collegio per la decisione.

- Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il ricorrente non ha allegato un rischio di persecuzione collegato ad uno dei motivi rilevanti per la convenzione di Ginevra. Egli infatti ha dichiarato di temere di essere ucciso da Ekhator e Kinsley a causa del mancato pagamento del debito contratto per il viaggio, a cui si era impegnato col rito juju.Il timore non è quindi collegato a motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale del ricorrente il che esclude la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nella diversa ipotesi di donne trattate dalla Nigeria, la loro appartenenza ad un Gruppo sociale rilevante per la convenzione riguarda il fatto che la loro esperienza migratoria connessa alla prostituzione le rende identificabili nel loro paese d'origine e percepite come appartenenti al gruppo delle donne fatte prostituire all'estero *" Women are an example of a social subset of individuals who are defined by innate and immutable characteristics and are frequently treated differently to men. As such, they may constitute a particular social group. Factors which may distinguish women as targets for traffickers are generally connected to their vulnerability in certain social settings; therefore certain social subsets of women may also constitute particular social groups"* UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *UNHCR Comments on "EASO Country Guidance: Nigeria" (February 2019)*, May 2019, available at: https://www.refworld.org/docid/5d11de274.html

Sulla base degli atti il Collegio ritiene invece che il ricorso possa essere accolto in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria come prevista dall'art. 14 lett b) DLgs. 251/2007 poiché il ricorrente dinanzi al giudice ha raccontato in maniera più circostanziata di essere

stato oggetto di tratta, dalla Nigeria all'Olanda transitando per l'Italia. Non appaiono invece rilevante a tale fine le allegazioni relative al timore di Orobo riguardo la cessione del terreno, in quanto esso gli è già stato ceduto e non vi è quindi ragione per temere ulteriori pressioni o minacce al riguardo: difetta quindi l'attualità del timore di danno lamentato a questo proposito.

È preliminarmente necessario procedere alla valutazione di credibilità del dichiarante. Per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 251/2007, che stabilisce i criteri di valutazione alla luce dei quali vagliare le dichiarazioni del richiedente. Tale norma costituisce "unitamente all'art. 8 d. lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale" (Cass. n. 8282/2013). Le dichiarazioni rese dal richiedente possono essere ritenute credibili se superano una valutazione di affidabilità basata sui criteri stabiliti dall'art. 3, comma 5, che fondano la valutazione del giudice sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese. La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta "il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 d.lgs. n. 251/2007: verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda, attendibilità intrinseca" della dichiarazione (Cass. 26921/17; Cass. ord. 28.9.2017, dep. 14.11.2017);

Tanto premesso, le dichiarazioni rese dal dichiarante in udienza circa il fatto di essere stato sottoposto a tratta di esseri umani e di essere stato poi coinvolto in Olanda nel compimento di attività quali il traffico di droga possono essere valutate positivamente secondo i criteri previsti dall'art. 3 co V citato.

Innanzitutto, ai sensi della lett a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda superando i dubbi di credibilità sollevati nel provvedimento impugnato. Ha spiegato che la richiesta del denaro in Italia gli è stata fatta da Kinsley – giunto in Italia col ricorrente - per conto di Ekhator "*visto che lavorava per lui ed infatti Ekhator si è servito di lui per*

trafficarmi”. Ha descritto come Ekhator lo abbia convinto a lasciare il suo paese, lo abbia accompagnato in Libia e successivamente quale sia stato il lavoro svolto per Ekhator dal ricorrente in Libia e come dalla Libia sia stato accompagnato in Italia da Kinsley.

Inoltre, ai sensi della lett b) ha fornito tutta la documentazione in suo possesso (certificazione medita comprovante il suo transito in Olanda) , mentre per le altre circostanze da lui narrate non vi era documentazione rilevante da poter depositare.

Ai sensi della lett c) le sue dichiarazioni sono internamente coerenti e le parziali difformità fra quanto dichiarato in giudizio ed in commissione non inficiano la generale congruenza del racconto. Escluso alcune imprecisioni relative ai rapporti con Orobo, estranee alla vicenda di tratta qui esaminata, emerge una difformità relativa al momento in cui Ekhator avrebbe comunicato al ricorrente l’importo del debito: in commissione egli ha riferito che era avvenuto in Libia ed al giudice ha riferito che ciò è avvenuto dopo l’arrivo in Italia. La circostanza non riguarda un elemento centrale della vicenda e di per sé non consente di escludere la coerenza e conformità del racconto, concordemente riferito nelle diverse sedi riguardo al momento della partenza, al viaggio migratorio fino alla Libia, al periodo ivi trascorso, all’arrivo in Italia ed al successivo trasferimento in Olanda, a cui ha fatto seguito il rientro nel nostro paese.

Ai sensi della lett d) la domanda di protezione è stata proposta il prima possibile, appena giunto nel nostro paese.

Infine, ai sensi della lett e) tutte le COI rilevanti reperite confermano l’attendibilità del racconto del richiedente, che riferisce di un percorso migratorio del tutto conforme a quanto è descritto relativamente alla tratta maschile dalla Nigeria. In particolare, le informazioni raccolte danno atto della frequente destinazione verso l’Olanda, attraverso l’Italia, degli uomini trafficati in Nigeria: questa circostanza è stata riferita dal ricorrente sia in Commissione che davanti al giudice e trova pieno riscontro nella certificazione medica olandese da lui depositata, che dà atto del periodo da lui trascorso in Olanda prima del rientro in Italia. Analogamente, il ricorrente descrive di essere stato introdotto in traffici illeciti di droga in Olanda, in conformità a quanto emerge dalle COI sull’utilizzo degli uomini trattati in quel paese.

Alcune fonti sospettano un aumento del numero di uomini nigeriani vittime del traffico di esseri umani in Europa (Netherlands, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019, 2020 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019], https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonitorme nsenhandel-2015-2019 , p. 19; Heeringa, A., Team Leader Perspectives on Rights, Salvation Army, interview 19 November 2020). Studi recenti, tuttavia, hanno enfatizzato la scarsità di conoscenze sui profili e le esperienze di questo gruppo (University of Bedfordshire, Vulnerability to Human

Trafficking: A Study of Vietnam, Albania, Nigeria and the UK - Report of Shared Learning Event held in Lagos, Nigeria: 17-18 January 2018, October 2018, https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1264/vulnerability-to-human- trafficking-nigeria.pdf , p.8; Netherlands, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019],2020, https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonitor-mensenhandel 2015-2019 , p. 19; OHCHR, End of visit statement, Nigeria (3-10 September) by Maria Grazia Giammarinaro, UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women and Children, 10 September 2018, https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23526&LangID=E).

I maschi nigeriani diventano spesso vittime della schiavitù moderna durante il loro viaggio verso l'Europa specialmente in Libia (TIME, 'It Was As if We Weren't Human.' Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants, 14 March 2019, https://time.com/longform/african-slave-trade/) nonché al loro arrivo in Europa (TIME, 'It Was As if We Weren't Human.' Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants, 14 March 2019, https://time.com/longform/african-slave-trade/). L'8 % delle persone nigeriane vittime della tratta rintracciati nel 2017 e 2018 in Europa erano uomini (European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf , p. 169). I dati forniti dalla Commissione Europea sulle tipologie di sfruttamento patite dai nigeriani vittime del traffico degli esseri umani in Europa negli anni 2017/2018 non distinguono tra uomini e donne. La maggior parte delle vittime (68 %) – presumibilmente in prevalenza donne – erano sottoposte allo sfruttamento sessuale. Tuttavia, le vittime nigeriane della tratta in Eu sono altresì sottoposte ad altri tipi di sfruttamento come la servitù domestica (5 %), lavoro forzato (3 %), criminalità forzata (1%), accattonaggio forzato (1 %), ed altri tipi di sfruttamento (16 %) (European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/default/files/study_on_data_collection_on_trafficking_in_human_beings_in_the_eu.pdf , p. 166).

Il reportage di ABC News ha confermato l'uso di giovani uomini africani e delle donne nigeriane come corrieri della droga in Europa: Pineta Grande ha accolto più corrieri della droga di qualsiasi altro ospedale dell'Italia. I medici hanno dichiarato alla stampa estera che i giovani africani arrivano con lo stomaco pieno di narcotici alcuni trafficando quasi 1.2kg di cocaina in capsule confezionate separatamente che i dottori hanno descritto come uova (ABC News, In a ruined city on the Italian coast, the Nigerian mafia is muscling in on the old mob, 16 March 2020,

https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/castel-volturno-is-headquarters-for-nigerian-mafia-in-italy/12033684). Mentre i migranti che aderiscono alle gang nigeriane generalmente non sono indebitati, fonti sottolineano che è molto arduo staccarsi oppure non obbedire agli ordini una volta che si è aderito alla gang (Maria Shaidrova, PhD Candidate Tilburg University, interview 24 February 2021; Harper Magazine, The Black Axe, September 2019, https://harpers.org/archive/2019/09/the-black-axe-nigeria-neo-black- movement-africa/ ; ECPAT, Religious, Social and Criminal Groups in Trafficking of Nigerian Girls and Women, March 2019, https://ecpatfrance.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2019/04/WEB_rapport_nigeria_ENG.pdf p. 152), e che le persone che fanno da corrieri della droga non sempre sono consapevoli dei grandi rischi per la salute che corrono (Cohen, C., Development of the Brazilian Drug Market Toward Africa: Myths, Evidence and Theoretical Questions, Journal of Illicit Economies and Development, 2019, https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.27/ p. 139). Dati non ufficiali (anecdotal evidence) indicano che i maschi adulti nigeriani vittime della tratta sono stati sfruttati nel settore agricolo nell'Europa meridionale (TIME, 'It Was As if We Weren't Human.' Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants, 14 March 2019, https://time.com/longform/african-slave-trade/ EASO, Informazioni sui Paesi di origine: Nigeria, Traffico di esseri umani). Quanto in particolare alla tratta maschile nigeriana in Olanda, i Paesi Bassi sono prevalentemente un paese di destinazione delle vittime della tratta di esseri umani, ma anche, in misura crescente, un paese di origine e di transito. Il Monitor delle vittime della tratta di esseri umani 2015-2019 (Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019) recentemente pubblicato dal relatore (2020) mostra che le vittime della tratta di esseri umani registrate dal CoMensha erano 1 334. Circa il 51,5% delle vittime erano donne, il 48,2% delle vittime erano uomini. Il sesso del restante 0,3% delle vittime registrate era sconosciuto. In media, quasi un terzo delle vittime registrate ha meno di 23 anni (30,4%). Circa il 54% delle presunte vittime sono state trafficate a scopo di sfruttamento sessuale; il 30,6% ha subito altre forme di sfruttamento, al di fuori dell'industria del sesso (Human Trafficking Victims Monitoring Report 2015-2019 Summary, by the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children https://www.dutchrapporteur.nl/publications/reports/2020/12/14/human-trafficking-victims-monitoring-report-2015-2019). Secondo un'indagine del gruppo di giornalisti Lost in Europe quasi la metà dei richiedenti asilo nigeriani arrivati nei Paesi Bassi nel 2019 sono scomparsi. Si ritiene che molti siano caduti vittima di trafficanti di esseri umani che li hanno costretti alla prostituzione o al traffico di droga attraverso l'Unione europea. Dei 2.461 nigeriani che hanno chiesto asilo nei Paesi Bassi nel 2019, 961 non possono essere localizzati. Anche altri 128 nigeriani arrivati a gennaio 2020 sono scomparsi (https://lostineurope.eu/file/on-route-file). Reagendo ai risultati del gruppo investigativo, Shamir Ceuleers del Centro olandese contro il traffico di esseri

umani e bambini dice che i risultati non sono sorprendenti perché seguono uno schema che va avanti da anni. (https://www.comensha.nl/en/). Il procuratore nazionale olandese per il traffico di esseri umani e la tratta di persone, Warner ten Kate, dice che è necessaria una maggiore cooperazione internazionale per prevenire il traffico di esseri umani (https://www.iap-association.org/getattachment/Conferences/Annual-Conferences/21st-Annual-Conference-2016/Thursday,-15-September-2016/21AC_SIGM_TIPP_Warner_Ten_Kate.pdf.aspx). I giovani dalla Nigeria sono attirati con promesse di una vita migliore in Europa. Dopo essere arrivati nell'Unione Europea, spesso attraversando il Mar Mediterraneo in barca, sono costretti a lavorare nella prostituzione o in altre forme di lavoro forzato. È un business redditizio per i trafficanti, poiché ogni persona deve pagare un debito fino a 50.000 dollari. Si ritiene che tale traffico non sia solo un problema olandese, ma che le organizzazioni criminali dietro tali pratiche illegali siano attive in tutta l'Europa occidentale (VOA, Hundreds of Nigerian Asylum Seekers Missing in Netherlands https://www.voanews.com/a/africa_hundreds-nigerian-asylum-seekers-missing-netherlands/6190930.html). È stato riferito che gli uomini sono sfruttati in luoghi ancora più clandestini delle vittime femminili. In un caso i sospetti trasportavano le vittime maschili in bar specifici dove erano organizzati incontri sessuali con i clienti. In altri casi, sarebbero stati costretti a incontrare potenziali clienti in parchi e lì sarebbero stati aggrediti sessualmente (Europol, Criminal Nettworks involved in trafficking, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf). Alla fine del 2020, 33 delle 35 regioni sanitarie Olandesi avevano un coordinatore per le vittime della tratta, e il governo ha finanziato una ONG per assistere le due regioni senza un coordinatore. Il governo ha continuato a finanziare un sito web per fornire informazioni sull'identificazione delle vittime e di riferimento ai primi soccorritori e ad altri professionisti che possono incontrare una vittima, e ha sostenuto un'iniziativa delle organizzazioni di assistenza alle vittime per sviluppare le migliori pratiche per la prevenzione e la protezione delle vittime maschili di sfruttamento sessuale (USDOS, 2021 Trafficking in Persons Report: Netherlands https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/netherlands/). Esistono, in Olanda, rifugi specifici per le vittime maschili della tratta di esseri umani presso il COSM di Yadeborg e rifugi per uomini vittime della violenza nelle relazioni di dipendenza e della tratta di esseri umani (http://www.mannenmishandeling.nl/).

Sulla scorta di tali premesse, deve concludersi che il trafficante di cui il ricorrente è stato vittima rappresenti tutt'ora un temibile agente di persecuzione, e l'eventualità di essere esposto ad un danno grave all'incolumità psicofisica costituisce un pericolo attuale e concreto. Tale pericolo è reso evidente dal fatto che la sottoposizione a tratta trae origine dall'avviamento avvenuto in

Nigeria, dalla sottoposizione ad un giuramento juju a garanzia della restituzione del debito e della fedeltà del ricorrente nei confronti dei trafficanti e dall'esistenza di un rilevante debito di viaggio ancora insoluto. Oltretutto, il trafficante ha dimostrato di essere ben organizzato e fermamente determinato nel perseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione, tanto che avrebbe provveduto a contattare il ricorrente in Italia per condurlo in Olanda, nonché a minacciare e far uccidere i familiari in Nigeria.

Ciò vale anche a giustificare secondo ragionevolezza il fatto che il ricorrente abbia deciso di non approfondire questa vicenda dinanzi alla commissione territoriale, essendoci all'evidenza il pericolo di ritorsione.

Alla luce di quanto emerso dalle COI, considerando la conformità di quanto riferito dal ricorrente e i riscontri documentali, il racconto risulta attendibile tenuto conto del disposto delle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 5 del d. lgs. 251/2007.

Il ricorrente allega pertanto un fondato timore di danno grave per sé, proveniente dai soggetti che lo hanno trafficato in Europa , in conseguenza del suo mancato pagamento del debito connesso al viaggio verso l'Europa. Nella fattispecie, le COI rilevanti danno atto della insussistenza da parte dello stato Nigeriano di una protezione effettiva come previsto dall'art. 5 lett c) D.Lvo 251/07.

Il tasso di condanne comminate ai trafficanti rimane basso dal 2015 nonostante la prevalenza del fenomeno in Nigeria [US, USDOS, Trafficking in Persons Report 2020: Nigeria, 25 June 2020, pp. 378-379; https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf] E nonostante alcuni successi , vi sono soltanto pochi casi in cui i trafficanti sono stati sottoposti a procedimento penale [2 October 2019, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf] . Inoltre, le condanne di individui prominenti all'interno delle reti Nigeriane di tratta risultano praticamente inesistenti . Vi sono molteplici ragioni della mancanza di sanzioni penali nei confronti dei trafficanti nigeriani, connesse sia alla reticenza a denunciare delle vittime per paura di ritorsioni, sia alla rilevanza di collusioni e corruzioni dei pubblici ufficiali rispetto alle organizzazioni del traffico ragioni della [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf , pag. 62- 64]

- E' pertanto accertato il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 1, lett. g) e 14 lett. b) del d. lgs. n. 251/2007 poiché è effettivo il pericolo, per il ricorrente, di subire un danno grave ad opera dei soggetti organizzatori della tratta in caso di rientro nel paese d'origine, pericolo per il quale lo stato non assicura una protezione.

All’accoglimento della domanda non consegue la condanna del convenuto costituito poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello stato ed il resistente è una amministrazione dello stato: le spese di giudizio vanno pertanto compensate.

-

P.Q.M.

Visto l’art 35 bis D.LVo n. 35/2008, in accoglimento del ricorso proposto da [redacted] riconosce allo stesso la protezione sussidiaria ex art. 14 lett b) D.Lvo 251/07.

Spese compensate.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16/2/2023

La Presidente Est.

Dott.ssa Matilde Betti